

104494



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 SETTEMBRE 2005

Il 26 settembre 2005 alle ore 15, in Milano, Via Paolo Uccello n. 16, presso la sede dell'Associazione, si e' riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione QUINDICIZERO BADMINTON CLUB, convocata per trattare il seguente **Ordine del Giorno:**

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Modifica denominazione;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo composto da

- Roberto Fava nato Milano, il 30/04/1952 residente a Milano, in via Paolo Uccello n, 16, professione Imprenditore (codice fiscale; FVARRT52D30F205Y);
- Marina Viganò nata a Milano il 09/10/1956 residente a Milano, in via Paolo Uccello n. 16 professione casalinga (codice fiscale: VGNMRN56R49F2050);
- Giulia Fava nata a Milano il 17-12-1986, residente a Milano in via Paolo Uccello 16, professione studentessa (codice fiscale: FVAGLI86T57F205H)

Gli intervenuti danno atto della validità dell'Assemblea e la dichiarano atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del consiglio direttivo Sig. Roberto Fava, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Marina Viganò. L'assemblea approva.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo la disciplina prevista per le associazione sportive dilettantistiche (L.289/2002 art. 90 e successivo regolamento del 19/09/2003).

Apertasi la discussione, i soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea con voto unanime

STATUTO

Articolo 1

E' costituita in Milano, Via Paolo Uccello n. 16, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile denominata QUINDICI ZERO SPORTSTEAM Associazione Sportiva Dilettantistica.

Articolo 2

Scopo:

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse in principal modo alla pratica della disciplina del Badminton, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa o di ogni altro tipo di attività motorie e non, idonee a promuovere la conoscenza o la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dai soci e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive e Internazionali: nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibera d'aderire.
5. L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o gestione delle società 'affiliate.
7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici ai fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che creative, previa iscrizione alla stessa o tesseramento alle Federazioni sportive di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile o sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma dell'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione sportiva di appartenenza e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Handwritten signature

Vigano Mirna

C. Viofaba

4. La validità delle qualità socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni lo stesso dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive le domande rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5

Diritti dei Soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali; all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6

Decadenza Soci

1. I soci cessano di appartenere all' associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protratta per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal consiglio direttivo deve essere rettificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può più essere ammesso.

Articolo 7

Organi

Gli organi sociali sono:

- . L'assemblea generale dei soci;
- . Il presidente;
- . Il consiglio direttivo .



Articolo 8

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo con otto giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'associazione, per la costituzione delle sezioni di cui all'art. 23, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

Articolo 11

Validità assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da 3 a 7 membri eletti, compreso il presidente dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio

[Handwritten signature]

Vip - Mena

Cristoforo

direttivo rimane in carica per il periodo definito all'atto della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14

Dimissioni.

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prossima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei soci componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15

Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16

Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8 comma 2;
- d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e. Nominare i responsabili di sezione di cui all'art. 23;
- f. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea del SOCI.

Articolo 17

Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è illegale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18

V. P. M. M. M. M.

C. C. C. C. C.

Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19

Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20

Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare, nonché quello preventivo da sottoporre all'esame dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa una complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.
4. Vi è l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili di gestione dell'associazione per il perseguimento escluso dell'attività sportiva.

Articolo 21

Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22

Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23

Sezioni

1. L'assemblea nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni, anche con autonoma denominazione, al fine di svolgere la propria attività sportiva nell'ambito di più federazioni nazionali rappresentanti diverse discipline sportive.
2. Il consiglio direttivo, per un miglior funzionamento delle sezioni stesse, potrà nominare un responsabile per ogni sezione costituita, scegliendolo tra i componenti del consiglio direttivo stesso od, in subordine, tra i propri soci.
3. Ai fini sportivi il responsabile di sezione risulta essere referente della sezione stessa, nei confronti del consiglio direttivo, nonché referente, insieme ai componenti del consiglio, dell'associazione nei confronti delle federazioni sportive di appartenenza. Ogni tesserato dell'associazione, nell'ambito di specifiche discipline sportive, per ogni propria attività si riferirà al responsabile della propria sezione per l'organizzazione della pratica sportiva.
4. I responsabili di sezione partecipano, in quanto tali, alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
5. Il responsabile di sezione dura nella sua carica per il periodo definito all'atto della propria nomina e, in caso di dimissioni fino alla sua sostituzione. Si potrà dimettere da tale funzione con comunicazione diretta al consiglio direttivo che provvederà prontamente alla sua sostituzione.
6. Il consiglio direttivo può in ogni momento deliberare riguardo la sostituzione dei responsabili di sezione.
7. La funzione di responsabile di sezione, come ogni carica sociale, è prestata a titolo gratuito.

[Handwritten signature]

V. - Marina

Cinifola

Articolo 24

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Articolo 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per soggetti lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni e direttive del C.O.N.I. dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Behh
Vipio Milano
Guida Fena

